

Segreterie Nazionali:

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL FERROVIERI
SLM FAST CONFSAL
ORSA FERROVIE

Oggetto: Accordo quadro emergenza COVID-19 del 19 marzo 2020 – Fruizione ferie anni precedenti.

Come noto, in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto l'Accordo quadro emergenza COVID-19 con cui le Parti hanno individuato gli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali ed economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente riduzione/sospensione dell'attività lavorativa delle Società del Gruppo FS Italiane.

Con tale intesa si è anche ritenuto necessario utilizzare per tutti i dipendenti del Gruppo in via prioritaria eventuali residui di ferie degli anni precedenti all'anno in corso, per poi procedere alla fruizione dei congedi di cui all'art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% è integrata dall'azienda fino al 100%.

Nel ricordare che gli accordi esplicano i loro effetti dalla data della firma o da data successiva specificatamente individuata, con particolare riferimento alla Vostra del 23 marzo (Prot. 27_UNI/2020), nel confermarvi le motivazioni, le finalità e le azioni condivise e riportate nel citato Accordo del 19 marzo u.s., Vi rappresentiamo che, come trattamento di miglior favore anche rispetto a quanto previsto nella suddetta intesa, le ferie fruito dai lavoratori a partire al 23 febbraio 2020 verranno imputate come ferie relative agli anni precedenti, ove disponibili.

Cordiali saluti.

Gino Colella





Segreterie Nazionali

Prot. 27_UNI/2020

Roma, 23.03.2020

FS Italiane S.p.A.
Dott. R. Pozzi
Dott. G. Colella

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 fra le lavoratrici e i lavoratori – Fruizione ferie anno in corso

Tra le misure previste dall'accordo del 19 marzo per la copertura dei periodi di sospensione / riduzione dell'attività lavorativa nelle società del Gruppo FS, al punto 4 vi è quella relativa all'utilizzo degli eventuali residui di ferie precedenti all'anno in corso e dei congedi di cui all'art.23, commi 1 e 5 del DL 18 del 17/03/2020, ove spettanti, "la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100%".

A questo proposito, le scriventi chiedono che le eventuali ferie fruito dai lavoratori nel periodo che va dal giorno 1 gennaio al 19 marzo c.a., contabilizzate dal sistema in conto 2020, vengano poste, in presenza di ferie "rosse", a carico di quelle arretrate e relative agli anni precedenti. Si richiede, inoltre, che l'integrazione al 100% dei congedi parentali "speciali" avvenga allo stesso modo in tutte le Società del Gruppo FS e senza discriminazione rispetto alle richieste che dovessero pervenire.

Anche se superfluo si ricorda che le ferie in corso di maturazione, nel caso di specie quelle dell'anno 2020, sono un istituto dedicato al recupero della condizione psicofisica e le regole per la loro fruizione sono note: vanno godute per almeno due settimane, consecutive **in caso di richiesta del lavoratore**, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Le scriventi confidano pertanto nel rispetto della normativa vigente.

Distinti saluti.

FILT-CGIL
M.T. De Benedictis

FIT-CISL
G. Riccio

UILTRASPORTI
(P. Paragallo)

UGL TAP
(Edo Pavetta)

FAST FERROVIARI ASSOCIATI TRANSPORTI E SERVIZI

CRSA Trasporti
Andrea Fella